

Come fare per ...



... chiedere il cinque per  
mille

A cura di Francesca Colecchia

Aggiornato a marzo 2023

*Copyright 2023 Arsea srl – Via S. M. Maggiore n.1 40100 Bologna. I diritti di riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.*

*La Guida è stata elaborata da Francesca Colecchia per Arsea srl.*

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori per eventuali involontari errori o inesattezze*

# SOMMARIO

## **1. In cosa consiste il 5xmille**

## **2. A cosa e a chi può essere destinato il 5xmille**

## **3. Gli enti già accreditati**

## **4. Gli enti che devono accreditarsi**

4.1. Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore competente (RUNTS), se Ente del terzo settore.

4.2. Ministero dell'università e della ricerca, per gli enti della ricerca scientifica e dell'università.

4.3. Ministero della salute per gli enti della ricerca sanitaria.

4.4. Agenzia delle Entrate, con cui il CONI ha stipulato un accordo, per le associazioni sportive dilettantistiche.

4.5. Agenzia delle entrate nel caso delle ONLUS.

4.6. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel caso di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali.

## **5. Il ravvedimento**

## **6. Il riparto del contributo**

## **7. Come si destina il 5xmille?**

## **8. L'erogazione del contributo**

## **9. La rendicontazione del contributo**

9.1. La rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero del Lavoro.

9.2. La rendicontazione dei contributi erogati alle ONLUS.

9.3. La rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell'Università e della ricerca

9.4. La rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero della salute per gli enti della ricerca sanitaria.

9.5. La rendicontazione dei contributi erogati alle associazioni sportive dilettantistiche.

9.6 La rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in relazione ad attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

**10. I controlli**

**11. Le sanzioni**

**12. La pubblicazione dei contributi da parte delle amministrazioni eroganti**

**13. La contabilizzazione del contributo del cinque per mille.**

## 1. In cosa consiste il 5xmille

---

Il 5xmille è un contributo che i privati possono riconoscere senza sostenere nuovi oneri.

Non si tratta di una entrata tributaria erariale né di un contributo pubblico ma di una provvista versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento, come chiarito dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 202 del 6/6/2007](#). Per tale natura non è possibile ricorrere al giudizio delle Corti di giustizia tributaria né al tribunale amministrativo regionale ma al giudice ordinario in caso di controversie inerenti alla liquidazione del contributo.

La legge di Stabilità 2015 (L. 190 del 23 dicembre 2014 - art. 1, c. 154) **ha reso stabile negli anni il contributo del 5xmille**, e non più soggetto a rinnovo annuale, fissandone la spesa in 500 milioni di euro per ogni anno finanziario a partire dal 2015 – con un innalzamento rispetto ai 400 milioni precedentemente previsti dalla Legge 147/2013 – e chiarendo che le “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”.

L’istituto è stato rivisitato dal Decreto Legislativo 111/2017 in virtù della delega prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2016, di riforma del terzo settore.

## 2. A cosa e a chi può essere destinato il 5xmille

---

Il 5xmille è destinato, in base alla scelta del contribuente, a sostegno delle seguenti finalità:

- a) **enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore**. Tra gli enti del terzo settore rientrano le società di mutuo soccorso iscritte nel RUNTS e le cooperative sociali ma non le imprese sociali costituite in forma societaria (sul tema si è pronunciato il [Ministero del Lavoro nella nota n. 19447 del 21/12/2021](#));
- b) **ONLUS** iscritte nell’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate;
- c) **enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università**, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente

- riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
- d) **enti della ricerca sanitaria** quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
  - e) **attività sociali svolte dal Comune** di residenza del contribuente;
  - f) **associazioni sportive dilettantistiche**;
  - g) attività di **tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

### **3. Gli enti già accreditati**

---

L'accREDITAMENTO al riparto della quota del 5xmille esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

Per questo motivo le amministrazioni competenti pubblicano rispettivamente sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

**Non sono pertanto tenute ad accreditarsi le organizzazioni iscritte nell'elenco permanente 2023 dei beneficiari oltre ai Comuni.**

Sono stati già pubblicati gli elenchi relativi a:

- a) le [organizzazioni non lucrative di utilità sociale](#) (ONLUS) iscritte nell'anagrafe tenuta dall'Agenzia delle entrate;
- b) le [associazioni sportive dilettantistiche](#);
- c) gli [enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università](#);

mentre si attende la pubblicazione degli elenchi relativi a

- a) **enti del terzo settore**, elenco che sarà disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/default.aspx>
- b) **enti della ricerca sanitaria**, il cui elenco sarà consultabile qui <https://www.salute.gov.it>;
- c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino attività di **tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**, il cui elenco sarà pubblicato sul sito <https://www.beniculturali.it>.

### ***Variazioni da comunicare***

Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.

## **4. Gli enti che devono accreditarsi**

---

È consentito l'accredito per più finalità purché l'ente sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per ciascuna categoria.

Chi deve accreditarsi, deve rivolgersi ad una delle seguenti amministrazioni:

**4.1. Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore competente (RUNTS), se Ente del terzo settore.**

Questo significa che gli enti del terzo settore dichiarano sul portale del RUNTS se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille fleggendo la relativa opzione. L'ente interessato può accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel RUNTS purché provveda **entro il 10 aprile** (11 aprile 2023) con effetto dallo stesso esercizio in corso.

L'iter prevede i seguenti step e scadenze successive:

termine	Adempimento
31 marzo	Il Ministero del lavoro pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
20 aprile	Il Ministero del lavoro pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti nel RUNTS che abbiano dichiarato di voler partecipare al riparto della quota del 5xmille
30 aprile	Il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco predisposto dal Ministero
10 maggio	Il Ministero del lavoro pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti nel RUNTS che abbiano dichiarato di voler partecipare al riparto della quota del 5xmille aggiornato con le variazioni richieste
31 dicembre	Il Ministero del lavoro pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti. L'elenco viene trasmesso, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille.

Un discorso a parte deve essere fatto per le **associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato il cui procedimento di trasmigrazione nel RUNTS non sia stato ancora perfezionato.**

Mentre infatti il Decreto mille proroghe (art. 9 del Decreto Legge del 30/12/2021 n. 228) ha concesso alle ONLUS di applicare le previgenti regole fino al



31/12/2023, con riferimento ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato si è limitato a garantire alle associazioni che non risultano “*già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021*” la possibilità di accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

Con riferimento alle associazioni ancora in trasmigrazione è stato chiarito dal Ministero del Lavoro (comunicazione del 24/3/2023) che gli enti inseriti nell'elenco permanente dei beneficiari accedono al cinque per mille “**a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel RUNTS.**”

Tali enti sono invitati - appena ottengano il provvedimento di iscrizione al RUNTS all'esito della trasmigrazione - ad entrare in piattaforma RUNTS dove compilare l'apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l'IBAN per l'accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.

Resta il dubbio in merito alla possibilità per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale non iscritte nell'elenco permanente dei beneficiari, di presentare istanza di accesso anche in data successiva all'11/04/2023 facendo ricorso all'istituto del ravvedimento.

9

---

#### **4.2. Ministero dell'università e della ricerca, per gli enti della ricerca scientifica e dell'università.**

Come anticipato, non devono presentare l'istanza quanti risultino già compresi nell'elenco permanente degli iscritti al cinque per mille MUR. L'elenco permanente degli iscritti viene pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno qui

<https://cinquepermille.mur.gov.it/>.

Gli enti non iscritti invece presentano l'istanza si presenta entro il 10 aprile (11/4/2023), soltanto per via telematica, utilizzando il prodotto informatico raggiungibile al seguente link <https://www.gea.mur.gov.it> e può essere presentata dagli enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell'università, quali:

- a) università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti,
- b) consorzi interuniversitari,
- c) istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero
- d) enti ed istituzioni di ricerca,

indipendentemente dallo status giuridico e della fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica e che alla data dell'11 aprile 2023 siano iscritti o abbiano domanda di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (articolo 4, comma 4 del DPCM 23 luglio 2020).

L'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche avviene attraverso la piattaforma <https://www.anagrafenazionale ricerche.mur.gov.it/>

Per accedere alla piattaforma <https://www.gea.mur.gov.it> è necessario essere in possesso di un'utenza SPID o smart card CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta d'Identità Elettronica (CIE); completato l'inserimento dei dati richiesti verrà reso disponibile il modulo d'iscrizione che dovrà essere debitamente compilato a sistema, scaricato, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente di riferimento e allegato in piattaforma. Per supportare gli enti nella presentazione dell'istanza è stato predisposto un [manuale utente](#).

La domanda di iscrizione all'elenco del cinque per mille sarà valutata dalla Amministrazione attraverso un'istruttoria condotta sulla base della domanda presentata e della documentazione trasmessa per l'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche. La [domanda di iscrizione al cinque per mille per gli enti privati](#) è così strutturata

<b>Allegato A - Modulo domanda iscrizione cinque per mille</b>	<b>Codice Domanda</b> <b>[DomandaCodice]</b> <i>(a cura del ministero)</i>
--	--

**DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI BENEFICIARI AL RIPARTO DEL CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**  
*ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'UNIVERSITÀ*

Anno Esercizio Finanziario [AnnoFinanziario]

**DATI DELL'ENTE**

<b>Denominazione</b>	<b>[Denominazione]</b>
----------------------	------------------------

<b>Codice Fiscale</b>	[CodiceFiscale]
<b>Tipologia</b>	[Tipologia]
<b>Sede legale</b>	Indirizzo e civico [SedeLegaleIndirizzo] [SedeLegaleCivico]
	CAP e Comune [SedeLegaleCap] [SedeLegaleComune]
	<input type="checkbox"/> A- Ente iscritto all'ANR (DM 564/2021)
	CAR [ANRCAR]
	Data comunicazione CAR [AnrDataIscrizione]
<b>Iscrizione Anagrafe Nazionale Della Ricerca (DPR 11 luglio 1980 n. 382 art. 64)</b>	OPPURE
	<input type="checkbox"/> B- Ente non iscritto all'ANR, ma ha presentato domanda
	Codice Domanda [ANRCodiceDomanda]
	Data Domanda [ANRDataDomanda]
<b>IBAN</b>	[IBAN]
<b>Conto tesoreria</b>	[ContoTesoreria]

#### DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

<b>Cognome e Nome</b>	[LRCognome] [LRNome]
<b>Luogo e data di nascita</b>	[LRNascitaComune] [LRNascitaData] ([LRSesso])
<b>Codice Fiscale</b>	[LRCodiceFiscale]
<b>Residenza anagrafica o (se diverso) domicilio fiscale</b>	Indirizzo e civico [LRDomicilioIndirizzo] [LRDomicilioCivico]
	CAP e Comune [LRDomicilioCAP] [LRDomicilioComune]
<b>Data nomina legale rappresentante ente</b>	[LRDataNomina]

## RECAPITI ENTE

**Recapito Telefonico** [Telefono1]

### Indirizzo e-mail

Nota: indicare l'indirizzo (no PEC) che sarà abbinato all'utenza per l'accesso al sistema [Email]

**Indirizzo PEC** [PEC]

**Sito web** [SitoWeb]

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

### DICHIARA

di essere in possesso dei poteri di firma, in qualità di Legale Rappresentante per conto del soggetto proponente.

### ATTESTA

che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato, appartiene ad una delle tipologie previste dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 dell'17 settembre 2020, e che lo stesso svolge o promuove, secondo statuto, attività di ricerca scientifica senza scopo di lucro.

Il sottoscritto, a pena di decadenza, si impegna ad effettuare la procedura prevista sul sito web del Ministero [cinquepermille.mur.gov.it](http://cinquepermille.mur.gov.it) e nelle istruzioni riportate nel menu "Raccomandazioni e Informazioni" che ne fanno parte integrante, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul medesimo sito.

Gli enti privati producono per via telematica anche copia dello statuto ed ogni eventuale aggiornamento del medesimo.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all'ente ed al legale rappresentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'espletamento delle procedure concernenti l'accesso al beneficio del cinque per mille. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dal Ministero, titolare del trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento garantisce la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare per accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento e cancellazione, rivolgendosi al Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale della ricerca – Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – email: [cinquepermille@mur.gov.it](mailto:cinquepermille@mur.gov.it)

Informativa completa sul trattamento dei dati:

[Informativa%20completa%20sul%20trattamento%20dei%20dati%20%0bhttps://cinquepermill](#)

[e.mur.gov.it/Content/Media/Informativa-Privacy-Cinquepermille-MUR.pdf](http://e.mur.gov.it/Content/Media/Informativa-Privacy-Cinquepermille-MUR.pdf)

Letta l'informativa  
completa sul trattamento  **Acconsento**  
dei dati

Accettazione trattamento  **Acconsento**  
dei dati personali

**Luogo, data e firma**

Nel caso in cui ci siano variazioni dei requisiti o perdita sopravvenuta dei requisiti è necessario comunicarlo, nei trenta giorni successivi, via PEC al seguente indirizzo: [dgricerca@pec.mur.gov.it](mailto:dgricerca@pec.mur.gov.it).

L'iter prevede i seguenti step e scadenze successive:

termine	Adempimento
31 marzo	Il MUR pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
20 aprile	Il MUR pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti
30 aprile	Il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli iscritti
10 maggio	Il MUR pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste
31 dicembre	Il MUR pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti. L'elenco viene trasmesso, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille.

13

**4.3. Ministero della salute per gli enti della ricerca sanitaria.** L'istanza si presenta entro il 10 aprile (11/04/2023) al Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità.

I soggetti non già ricompresi nell'elenco degli enti della ricerca sanitaria ([l'elenco](https://www.salute.gov.it) sarà consultabile sul sito istituzionale <https://www.salute.gov.it>), che

intendono accedere al contributo del 5 per mille e che rientrano in una delle tre categorie indicate, ossia essere

- a) destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
- b) fondazioni o enti costituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute,
- c) associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute,

devono far pervenire entro il 10 aprile (lunedì 11 aprile 2023), a pena di decadenza, domanda al Ministero della Salute – Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità – Ufficio 3 – Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, tramite posta certificata all’indirizzo [dgrst@postacert.sanita.it](mailto:dgrst@postacert.sanita.it), l’istanza contenente

- indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale
- una dichiarazione recante l’attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso Ministero della salute;
- fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell’Ente in corso di validità.

14

Per eventuali informazioni: 06 59942186 o 06 59943808.

L’iter prevede i seguenti step e scadenze successive:

<b>termine</b>	<b>Adempimento</b>
31 marzo	Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito web l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
20 aprile	Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti iscritti
30 aprile	Il legale rappresentante dell’ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell’elenco degli iscritti
10 maggio	Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, indicando per ciascun

	nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
31 dicembre	Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti. L'elenco viene trasmesso, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille.

#### **4.4. Agenzia delle Entrate, con cui il CONI ha stipulato un accordo, per le associazioni sportive dilettantistiche.**

Le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte [nell'elenco dei beneficiari permanenti](#) possono presentare l'istanza entro il 10 aprile (11/4/2023 perché il 10 cade di domenica) attraverso l'Agenzia delle Entrate.

Con l'approvazione del correttivo al Decreto Legislativo 36/2021 è stato modificato il D.Lgs. 111/2017 che disciplina l'istituto del cinque per mille per cui sono cambiati i presupposti di accesso, diventando necessario soddisfare i seguenti requisiti:

1) essere iscritte nel **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.**

Per le associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano ancora provveduto, si rende pertanto necessario accedere al più presto al portale <https://registro.sportosalute.eu/login/?next=/home/> per creare l'utenza e successivamente scaricare il documento di iscrizione nel Registro. Tale procedura è svolta in autonomia dalle associazioni iscritte nel Registro CONI ad agosto 2022 mentre per le nuove iscrizioni a Registri si rende necessario avvalersi prima dell'assistenza dell'organismo sportivo affiliante;

2) **svolgere una rilevante attività di interesse sociale.**

Tali novità entrano in vigore dal primo luglio 2023 – con la operatività del D.Lgs. 36/2021 per cui oggi permangono i vincoli del DPCM 23/7/2020 e quindi la necessità di avere un settore giovanile e che sia svolta prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

E' invece già operativo il vincolo dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in luogo del Registro CONI, verosimilmente in virtù del Decreto legislativo 39/2021 – giù in vigore da agosto 2022 - ai sensi del quale *“L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.”*



## ISTANZA DI ACCREDITAMENTO AI FINI DELL'ACCESSO AL RIPARTO DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE - ANNO 2023

**ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**  
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 LUGLIO 2020,  
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. E), ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. D), E ARTICOLO 6

<b>DATI DELL'ENTE</b>	NATURA GIURIDICA		
	<input type="checkbox"/> Associazione riconosciuta	<input type="checkbox"/> Associazione non riconosciuta	
	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Denominazione <input style="width: 50%;" type="text"/>	Comune <input style="width: 20%;" type="text"/>	Provincia (sigla) <input style="width: 10%;" type="text"/>
	Frazione, indirizzo (via, piazza, ecc.) e numero civico <input style="width: 80%;" type="text"/>		C.a.p. <input style="width: 10%;" type="text"/>
<b>RECAPITI DELL'ENTE</b>	Indirizzo di posta elettronica/PEC <input style="width: 80%;" type="text"/>		Telefono <input style="width: 10%;" type="text"/> prefisso <input style="width: 10%;" type="text"/> numero <input style="width: 10%;" type="text"/>
			Fax <input style="width: 10%;" type="text"/> prefisso <input style="width: 10%;" type="text"/> numero <input style="width: 10%;" type="text"/>
È necessario indicare l'indirizzo di posta elettronica/PEC, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.			
<b>DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO</b>	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Cognome <input style="width: 50%;" type="text"/>	Nome <input style="width: 40%;" type="text"/>	Sesso (barrare la casella)
			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

Esaminando la modulistica, emerge che **in alto a destra** è necessario specificare la natura giuridica tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta. Si ricorda che per associazione dotata di personalità giuridica si intende il soggetto che – dotato di uno statuto predisposto dal notaio nella forma dell'atto pubblico – abbia ottenuto il riconoscimento ad oggi garantito con provvedimento della Regione o del Prefetto previa verifica della consistenza patrimoniale necessaria a garantire i terzi.



**AUTOCERTIFICAZIONE**  
ai sensi del DPR  
28 dicembre 2000,  
n. 445

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, al fine del possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto del contributo del cinque per mille

**DICHIARA CHE**

- l'associazione, con denominazione, sede legale e codice fiscale indicati nel riquadro "dati dell'ente", è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- l'associazione è iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge;
- l'associazione è affiliata alla seguente Federazione sportiva nazionale / alla seguente Disciplina sportiva associata / al seguente Ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI/CIP (*menù a tendina*):

- nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;

l'associazione svolge in via prevalente:

- attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
- attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
- attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

FIRMA

Il legale rappresentante deve autocertificare la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio.

L'istanza deve essere **presentata esclusivamente per via telematica**, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici visitare l'apposita sezione "Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate" sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

17

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD" disponibile sul sito del CONI, [www.coni.it](http://www.coni.it), mediante collegamento al sito dell'Agenzia. Il servizio è altresì disponibile direttamente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, viene considerata valida l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.

Le associazioni che risulteranno inserite per la prima volta negli elenchi delle associazioni ammesse al beneficio del cinque per mille dovranno [registrarsi nella nuova piattaforma](#) ed inserire l'iban per consentire al Dipartimento per lo sport di erogare le somme spettanti.

A fronte dell'istanza di accreditamento al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, viene rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione con l'indicazione della denominazione, della sede del soggetto iscritto e della natura giuridica come risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di discordanza fra denominazione, sede e/o natura giuridica dell'ente e quelle risultanti dall'Anagrafe Tributaria, riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione sarà cura dell'ente comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati:

- soggetti titolari di partita IVA: [modello AA7/10](#) – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche). Il modello è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.
- soggetti che non sono titolari di partita IVA: [modello AA5/6](#) – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche). Il modello è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Qualora i dati del rappresentante legale che ha sottoscritto l'istanza di accreditamento al 5 per mille differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall'Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnala la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione.

Qualora la domanda non venga accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario contattare qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere quindi l'invio della domanda.

Qualora la domanda di iscrizione accolta sia stata inviata erroneamente è possibile richiederne l'annullamento entro il termine dell'11 aprile 2023, previsto per la presentazione della domanda, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

L'iter prevede quindi i seguenti step e scadenze successive:

<b>termine</b>	<b>adempimento</b>
31 marzo	Il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

20 aprile	Il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti
30 aprile	Il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli iscritti
10 maggio	Il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
31 dicembre	Il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti. L'elenco viene trasmesso, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille.

**4.5. Agenzia delle entrate** nel caso di organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'anagrafe delle **ONLUS** e quindi non ancora trasmigrate nel RUNTS.

Il Decreto milleproroghe (art. 9, comma 4, del Decreto-Legge 198/2022 convertito in Legge) ha accordato ancora tempo alle ONLUS rispetto alla possibilità di accedere al 5xmille: fino al 31 dicembre 2023 valgono le regole precedenti.

<b>DATI DELL'ENTE</b>	Codice fiscale	
	Denominazione	Comune Provincia (sigla)
	Frazione, indirizzo (via, piazza, ecc.) e numero civico C.a.p.	
<b>RECAPITI DELL'ENTE</b>	Indirizzo di posta elettronica/PEC	Telefono numero Fax numero
	È necessario indicare l'indirizzo di posta elettronica/PEC, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.	
<b>DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO</b>	Codice fiscale	
	Cognome	Nome Sesso (barrare la casella) M F
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
	Comune Provincia (sigla)	
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	Frazione, via e numero civico C.a.p.
<b>AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445</b>	Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, al fine del possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto del contributo del cinque per mille	
	<b>DICHIARA CHE</b>	
	l'ente, identificato con il codice fiscale sopra indicato, è in possesso dei requisiti per essere ammesso al riparto del contributo del 5 per mille in quanto <b>ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE</b> di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 460 del 1997, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, tenuta dall'Agenzia delle Entrate, al numero _____ dal _____	
	FIRMA _____	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario	Data dell'impegno giorno mese anno
<b>Riservato all'intermediario</b>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____	

[L'istanza di accreditamento](#) richiede l'inserimento dei dati anagrafici della ONLUS, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, i dati del relativo rappresentante legale e l'autocertificazione in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al beneficio con indicazione dell'atto – con numero e data – di iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS.

L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della Agenzia delle Entrate e la trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici, in possesso di PIN CODE, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tale ultima ipotesi gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9 bis, del DPR 322/1998.

A fronte dell'istanza di accreditamento al 5 per mille, correttamente presentata e accolta dal sistema, viene rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione con l'indicazione della denominazione e della sede del soggetto iscritto come risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di discordanza fra la denominazione e/o la sede dell'ente e quelle risultanti dall'Anagrafe Tributaria, riportate nella comunicazione di avvenuta ricezione, sarà cura dell'ente comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i modelli anagrafici di seguito indicati:

- soggetti titolari di partita IVA: [modello AA7/10](#) – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche). Il modello è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate;
- soggetti che non sono titolari di partita IVA: [modello AA5/6](#) – Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche). Il modello è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Qualora i dati del rappresentante legale che ha sottoscritto l'istanza di accreditamento al 5 per mille differiscano da quelli del rappresentante legale risultante dall'Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnala la difformità riscontrata. In tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione.

Qualora la domanda non venga accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario contattare qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere quindi l’invio della domanda.

Qualora la domanda di iscrizione accolta sia stata inviata erroneamente è possibile richiederne l’annullamento entro il termine dell’11 aprile 2023, previsto per la presentazione della domanda, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’iter prevede i seguenti step e scadenze successive:

termine	adempimento
31 marzo	L’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
20 aprile	L’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti iscritti
30 aprile	Il legale rappresentante dell’ente, o un suo delegato, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell’elenco degli iscritti presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
10 maggio	L’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
31 dicembre	L’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti iscritti aggiornato con le variazioni richieste, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.

#### **4.6. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel caso di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali.**

Le risorse del cinque per mille vengono ripartite tra:

- a) il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- b) gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale;

- c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni.

Gli enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti che non risultano iscritti nell'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi finanziari al beneficio del cinque per mille, devono presentare istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero al seguente indirizzo: <https://servizionline.cultura.gov.it/> a cui accede il legale rappresentante dell'ente attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Per supportare le organizzazioni nella presentazione dell'istanza è stata elaborata una [GUIDA UTENTE](#) ed un [Modulo di supporto portale procedimenti](#).

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli da ammettere al riparto, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio. In caso di interventi di restauro devono altresì essere allegate le copie conformi agli originali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

## **5. Il ravvedimento**

---

Possono partecipare al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

- a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;

c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

A prevederlo è l'articolo 2 del Decreto Legge del 02/03/2012 n. 16.

Ne consegue che l'ente potrà accedere all'istituto del ravvedimento versando, mediante Modello F24, codice tributo 8115, la sanzione pari ad € 258,00 e successivamente procedere alla trasmissione dell'istanza di iscrizione ai beneficiari del cinque per mille.

## **6. Il riparto del contributo**

---

23

---

Ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti. L'elenco viene trasmesso, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille.

Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi. L'Agenzia delle entrate procede, altresì, per ciascun esercizio finanziario, alla pubblicazione dell'elenco completo degli enti ammessi al contributo per una o più finalità con l'indicazione, per ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali ricevute e agli importi complessivi percepiti, al fine di rendere noti il contributo percepito anche in forma aggregata.





**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUBRICO DI CURA ALL'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESI LE COOPERATIVE SOCIALI E LE IMPRESE SOCIALI COSTITUTE IN FORMA DI SOCIETÀ, NONCHÉ SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>	<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>
<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>	<p>FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CURA ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>
<p>SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA</p> <p>FIRMA .....</p>	<p>SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIETANTISTICHE ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DIETANTISTICHE A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RELEVANTE ATTIVITÀ DI INTERESSE SOCIALE</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>
<p>SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE</p> <p>FIRMA .....</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>	

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

Può essere espressa una sola scelta di destinazione: l'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille, ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale.

## 8. L'erogazione del contributo

Il DPCM del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e i termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del cinque per mille.

### ***Comunicare i dati per il versamento***

Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici, i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. Se non si provvede si perde il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento ed i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Gli Enti del terzo settore comunicano i dati al Ministero del Lavoro per il tramite del RUNTS, dove vanno ad indicare l'IBAN ovvero le modalità di pagamento diverse dall'accredito su conto corrente. Per contributi d'importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d'istituti di pagamento.

Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.

---

26

Le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche interloquiscono con l'Agenzia delle Entrate a cui trasmettere all'Agenzia delle Entrate con il [modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale](#) dei rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione soggetti diversi dalle persone fisiche.

### ***I limiti alla erogazione del contributo***

Ai soggetti regolarmente accreditati spetta la quota del cinque per mille loro direttamente destinata dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 10, hanno, altresì, indicato il codice fiscale degli enti beneficiari.

Per ragioni di economicità amministrativa le quote il cui importo in ciascuna finalità è inferiore a 100 euro non sono corrisposte all'ente e sono ripartite all'interno della medesima finalità.

### ***Entro quando avviene il versamento del contributo?***

Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

## **9. La rendicontazione del contributo**

---

I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme.

Se hanno percepito **contributi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro devono inoltre:**

- trasmettere il rendiconto all'amministrazione erogatrice entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto unitamente alla relazione illustrativa, da cui risulti in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla approvazione del rendiconto, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 % del contributo percepito.

---

27

Sul bonifico del cinque per mille possono essere indicati due anni: uno è "*l'anno finanziario*", l'altro "*l'anno dei redditi sui quali si applica il 5 per mille*", antecedente all'anno finanziario. Nelle comunicazioni dei beneficiari è opportuno indicare – scrive il Ministero - sempre e solo "*l'anno finanziario*".

### ***Alcuni accorgimenti***

Nel curare la rendicontazione si evidenziano alcuni accorgimenti da adottare:

1. i documenti giustificativi devono essere annullati con dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "*contributo cinque per mille*" e l'anno finanziario di riferimento;
2. nel rendiconto possono essere inserite solo spese non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, comunitari, ecc.) se non

per la parte residua (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa);

3. è possibile rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione – da parte dell’Agenzia delle entrate – dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario. Ove, successivamente alla pubblicazione dell’elenco, si verificano o siano accertate situazioni ostative all’erogazione del contributo, dette spese resteranno a carico dell’ente.
4. non è possibile utilizzare il contributo del cinque per mille per coprire, in tutto o in parte, le seguenti spese:
  1. campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille;
  2. le somme in pagamento di multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative;
  3. le spese non costituenti esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione di crediti;
  4. le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale dell’ente (es. dopo la delibera di messa in liquidazione dell’ente stesso);
  5. il costo dell’IVA a meno che la stessa non sia recuperabile (ai sensi del D.P.R. 633 del 26/10/72);
  6. i pagamenti in contanti relativamente alle erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati e le erogazioni a enti terzi a prescindere dal relativo importo e qualsiasi pagamento in contanti che violi i vincoli di tracciabilità;
5. è necessario conservare il rendiconto ed i relativi giustificativi di spesa per dieci anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto. Se l’organizzazione svolge le proprie attività al di fuori del territorio dello Stato italiano ed ha sede anche in uno o più Paesi terzi, l’obbligo si intenderà correttamente adempiuto attraverso la conservazione in originale dei documenti di spesa presso la sede dell’organizzazione presente nel Paese terzo. Resta fermo che gli originali dei giustificativi dovranno essere esibiti in caso di eventuale verifica amministrativo-contabile;
6. Il D.P.C.M. 23.07.2020 ha introdotto, all’[articolo 16, comma 5](#), l’ulteriore obbligo per i beneficiari di contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro di:
  - trasmettere la rendicontazione, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore

documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari;

- pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla di trasmissione del rendiconto, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

### **9.1. La rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero del Lavoro**

Per i contributi erogati dal Ministero del Lavoro è necessario distinguere a seconda che:

- a) siano di importo inferiore a 20.000 euro;
- b) siano di importo pari o superiore a 20.000 euro.

#### ***La rendicontazione di contributi inferiori a 20.000 euro.***

La modulistica (e relative linee guida) approvata con il [Decreto direttoriale n. 488/2021](#) resta valida - a partire dall'anno finanziario 2021 - per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00, come previsto dal [Decreto Direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022](#).

---

29

Sono stati così approvati i seguenti documenti:

- [Modello di rendiconto \(Mod. A\)](#)
- [Modello di rendiconto dell'accantonamento \(Mod. B\)](#)
- [Linee guida per la rendicontazione](#)

**Il modello di rendiconto:**

**MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)**

**Anagrafica**

Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
 (eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente \_\_\_\_\_  
 con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
 PEC \_\_\_\_\_  
 Rappresentante legale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**Rendiconto anno finanziario \_\_\_\_\_**

Data di percezione del contributo \_\_\_\_\_  
**IMPORTO PERCEPITO** \_\_\_\_\_ EUR

**1. Risorse umane** \_\_\_\_\_ EUR  
 (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spese a favore di volontari e/o del personale).

**2. Spese di funzionamento** \_\_\_\_\_ EUR  
 (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di scuola, gas, elettricità, pulizia, materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi, ecc.)

**3. Spese per acquisto beni e servizi** \_\_\_\_\_ EUR  
 (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi, ecc.)

**4. Spese per attività di interesse generale dell'ente** \_\_\_\_\_ EUR  
 (rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione \_\_\_\_\_ EUR

4.2 Erogazioni a società associazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati \_\_\_\_\_ EUR

4.3 Erogazioni ad enti terzi \_\_\_\_\_ EUR

4.4 Erogazioni a persone fisiche \_\_\_\_\_ EUR

4.5 Altre spese per attività di interesse generale \_\_\_\_\_ EUR

**5. Accantonamento** \_\_\_\_\_ EUR  
 (è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento entro 36 mesi dalla percezione del contributo).

**TOTALE** \_\_\_\_\_ EUR

**I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una relazione che illustri in maniera esauriente l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.**

\_\_\_\_\_, LI \_\_\_\_\_  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC: [rendicontazione@ministero.gov.it](mailto:rendicontazione@ministero.gov.it) - con allegato della relazione illustrativa, una copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

**Note:** Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato e firmato dal legale rappresentante unitamente alla relazione illustrativa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

- Dichiaro che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua;

- Attesto l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

\_\_\_\_\_  
 Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

È stato inoltre approvato il modello nel caso di **accantonamento delle risorse:**

MODELLO DI RENDICONTO DELL'ACCANTONAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. B)	
<b>Anagrafica</b>	
Denominazione sociale _____ <small>(eventuale acronimo e nome esteso)</small>	
C.F. dell'Ente _____	
con sede nel Comune di _____ prov _____	
CAP _____ via _____	
telefono _____ email _____	
PEC _____	
Rappresentante legale _____ C.F. _____	
<b>Rendiconto dell'accantonamento anno finanziario _____</b>	
IMPORTO ACCANTONATO _____	EUR
<b>1. Risorse umane</b> _____	EUR
<small>(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).</small>	
<b>2. Spese di funzionamento</b> _____	EUR
<small>(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi, ecc.)</small>	
<b>3. Spese per acquisto beni e servizi</b> _____	EUR
<small>(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)</small>	
<b>4. Spese per attività di interesse generale dell'ente</b> _____	
<small>(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)</small>	
4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione _____	EUR
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati _____	EUR
4.3 Erogazioni ad enti terzi _____	EUR
4.4 Erogazioni a persone fisiche _____	EUR
4.5 Altre spese per attività di interesse generale _____	EUR
<b>TOTALE</b> _____	EUR
<p><b>I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.</b></p>	
_____ Li _____	

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

- Dichiaro che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua;
- Attesto l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

\_\_\_\_\_

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

### La rendicontazione di contributi pari o superiori a 20.000 euro.

È stato pubblicato il [Decreto Direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022](#) di adozione, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille e delle relative [istruzioni](#) per gli enti del terzo settore beneficiari di contributi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro. In questo caso la rendicontazione avviene attraverso una **piattaforma informatica** dedicata.

Lo schema di rendiconto si articola in diverse sezioni di cui si evidenziano i seguenti aspetti:

#### 1) Parte 1: scheda anagrafica e informazioni generali

Deve contenere la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto beneficiario, la sua sede legale e operativa, i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, il nominativo ed il codice fiscale del legale rappresentante, l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, l'importo percepito e la relativa data di percezione.

## **2) Parte 2: rendiconto spese sostenute**

Deve essere indicato l'importo totale delle spese sostenute riconducibile alle seguenti macro-voci:

### **1) Risorse umane;**

### **2) Spese di funzionamento;**

**3) Spese per acquisto di beni e servizi.** I beni ed i servizi acquistati dall'ente ed oggetto di successiva donazione non dovranno essere rendicontati qui ma alla macro-voce 4 - sottovoce 4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione e, in sede di verifica amministrativo-contabile, dovranno essere esibite fatture, parcelle, contratti e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

**4) Spese per le attività di interesse generale dell'ente.** In questa macro-voce rientrano esclusivamente le spese direttamente riferibili all'esercizio delle attività di interesse generale del soggetto beneficiario così come risultanti dallo statuto e così distinte:

- acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione: ciò è ammissibile solo se il bene/servizio è strumentale rispetto alle attività di interesse generale del soggetto beneficiario del contributo, così come risultanti dallo statuto. In caso di acquisto di beni non strumentali (c.d. beni merce) oggetto di donazione, le relative spese dovranno essere inserite nella sottovoce "Altre spese per attività di interesse generale";
- erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati: il soggetto beneficiario, la cui struttura istituzionale prevede, per statuto, più articolazioni territoriali, può trasferire tutto o parte del contributo percepito ad una o più articolazioni. La medesima facoltà è ammessa verso soggetti collegati o affiliati stabilmente. Il soggetto beneficiario rimane responsabile dell'effettivo impiego del contributo e della relativa rendicontazione. Le somme erogate devono essere interamente tracciabili attraverso strumenti bancari o postali (es. bonifici o assegni);
- erogazioni a enti terzi, soluzione possibile esclusivamente per la realizzazione di progetti, iniziative, eventi o programmi riferibili all'esercizio delle sue attività di interesse generale così come risultanti dallo statuto;
- erogazioni a persone fisiche quando ciò sia direttamente riferibile all'esercizio delle sue attività di interesse generale così come risultanti dallo statuto (es. erogazione diretta di borse di studio/assegni di ricerca, erogazione di sussidi economici, ecc.);
- altre spese per attività di interesse generale

**5) Accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali,** soluzione possibile in presenza di progetti pluriennali, di durata massima triennale, a



fronte di una preventiva ed apposita deliberazione dell'organo statutariamente competente – di “accantonare” temporaneamente l'intero contributo ricevuto o una parte di esso, rinviandone l'utilizzo fino a massimo 36 mesi dalla data di accredito dello stesso. Una volta impiegate le somme accantonate, gli enti, a completamento del rendiconto principale, dovranno redigere e trasmettere (sempre entro i già menzionati 36 mesi dalla data di percezione) il modello di rendiconto dell'accantonamento (Mod. B), allegando allo stesso una relazione descrittiva che illustri le spese sostenute (ed un elenco dei giustificativi).

### **3) Parte 3: elenco giustificativi di spesa (da allegare)**

Deve essere allegato, come parte integrante al modello di rendiconto, un elenco (anche in forma tabellare) relativo ai giustificativi di spesa a supporto degli importi inseriti in ciascuna macro-voce del modello dove indicare, per ogni giustificativo: il numero identificativo del documento giustificativo, la data di emissione (ove presente), la tipologia, l'importo imputato al cinque per mille, nonché la data del pagamento. I giustificativi di spesa non dovranno essere inviati (neanche in copia), bensì conservati in originale presso la sede dell'organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta e i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione dell'elenco dei giustificativi di cui alla presente sezione.

La **relazione illustrativa** deve essere redatta in forma discorsiva e deve prevedere:

- 1) una breve presentazione dell'ente, con l'indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge (massimo una pagina);
- 2) una rappresentazione sintetica, chiara e trasparente – a supporto degli importi esposti nel modello di rendiconto e dell'elenco dei giustificativi di spesa – delle informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di cinque per mille.

Nella stesura della relazione si evidenzia la necessità di garantire la riservatezza delle persone fisiche eventualmente menzionate.

La rendicontazione deve essere:

1. trasmessa - entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione - a mezzo mail, all'indirizzo di posta elettronica certificata [rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it](mailto:rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it), indicando nell'oggetto: il codice fiscale dell'ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto (es. “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento”, ecc.) e l'anno finanziario di riferimento ed allegando anche copia del documento di identità del legale rappresentante. Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione dei giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta. Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba

rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità;

2. pubblicata sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa ma senza l'elenco dei giustificativi di spesa (ex [art. 16, comma 5](#), del D.P.C.M. 23.07.2020). L'obbligo riguarda solo gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro. Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata [rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it](mailto:rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it) indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto ("Pubblicazione rendiconto cinque per mille") e l'anno finanziario di riferimento. Nel testo della PEC deve essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.

## **9.2. ONLUS**

Non sono state fornite indicazioni per cui si rinvia alla modulistica contemplata per gli Enti del terzo settore.

34

---

## **9.3. La rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell'Università e della ricerca**

Per la rendicontazione del contributo percepito ciascun ente dovrà, entro 13 mesi dal ricevimento dei contributi del 5 per mille, inviare una scheda di rendicontazione delle spese reperibile al seguente link

<https://cinquepermille.mur.gov.it/Content/media/Informativa-Privacy-Cinquepermille-MUR.pdf>

corredata da una relazione che illustri in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite per le finalità cui sono destinate da trasmettere a

[dgricerca@pec.mur.gov.it](mailto:dgricerca@pec.mur.gov.it)

stesso indirizzo a cui inviare successivamente il link del sito istituzionale in cui è stato pubblicato il rendiconto.

Gli enti che hanno percepito un contributo di importo inferiore ad € 20.000,00 non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, salvo eventuale richiesta del MUR.

#### **9.4. La rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero della salute per gli enti della ricerca sanitaria**

Sul sito del Ministero si legge che

*Ai fini della redazione del rendiconto iniziale delle quote percepite del 5 per mille, è attiva la procedura informatica per il caricamento dell'assegnazione dei progetti ai fondi 5 per mille, da effettuarsi tramite [Workflow della Ricerca](#) entro il **15 luglio** dell'anno successivo al ricevimento dei fondi. La schermata da compilare, una per ogni progetto finanziato, sostituisce i modelli A1 e A2. Si rappresenta che i fondi del 5 per mille possono essere utilizzati solo per spese correnti; pertanto nella voce attrezzature non va indicato il costo sostenuto per l'acquisto bensì le quote di ammortamento o i canoni di locazione riferiti alla durata del progetto.*

*I suddetti rendiconti, relativi a contributi percepiti del 5 per mille di importo superiore a 20.000 euro, validati con l'utenza del Rappresentante legale dell'Ente e approvati dall'ufficio 3 della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sono resi pubblici sull'[area pubblica del Workflow della Ricerca](#).*

35

---

##### *Pubblicazione degli importi percepiti e del rendiconto*

*I beneficiari hanno anche l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e lo stesso rendiconto (sulla base del [modello A1](#), scheda riassuntiva di assegnazione risorse e [modello A2](#), scheda economica iniziale di spesa, corredati da una breve relazione illustrativa), comunicando la pubblicazione all'Amministrazione erogatrice attraverso l'invio del link al rendiconto sul proprio sito web, come previsto all'art. 16, comma 5 del DPCM 23 luglio 2020.*

##### *Rendicontazione finale a conclusione di ciascun progetto*

*Entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun progetto dovrà altresì pervenire al Ministero della salute la rendicontazione finale, anch'essa attraverso apposita procedura informatica sul portale del [Workflow della Ricerca](#), consistente in:*

- **rendicontazione finale delle spese** (sulla base del [modello B](#)). Come già evidenziato, i fondi del cinque per mille possono essere utilizzati solo

per spese correnti; pertanto, nella voce attrezzature non va indicato il costo sostenuto per l'acquisto bensì le quote di ammortamento o i canoni di locazione riferiti alla durata del progetto;

- **rendicontazione finale scientifica**, consistente in abstract dei risultati ottenuti dal progetto ed un elenco delle pubblicazioni scientifiche derivate dal progetto ([modello C](#)), individuate anche con i codici bibliometrici internazionali DOI e PMID. In tali pubblicazioni dovrà essere indicato che il progetto è stato finanziato o co-finanziato con i contributi del 5 per mille e il relativo anno di finanziamento.

## **Contatti**

Per eventuali informazioni:

Dott. Guglielmi Gaetano (Direttore ufficio) 06 59942186

Dott.ssa Mattina Tiziana 06 59943808

## **9.5. La rendicontazione dei contributi erogati alle associazioni sportive dilettantistiche**

36

---

Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche sono stati approvati i fac-simile relativamente a:

- [rendiconto](#),
- [relazione illustrativa](#), da cui risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite.

Il rendiconto deve essere approvato su carta intestata dell'associazione sportiva dilettantistica ed essere conforme al seguente modello:

### **RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF PERCEPITI DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

#### **ANAGRAFICA**

Denominazione dell'associazione

\_\_\_\_\_

Scopi dell'attività sociale

\_\_\_\_\_

Codice fiscale dell'associazione

\_\_\_\_\_

Indirizzo della sede legale

\_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

Indirizzo pec \_\_\_\_\_

Nome del rappresentante legale \_\_\_\_\_

Codice fiscale del rappresentante legale \_\_\_\_\_

### RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

5 per mille dell'anno	
importo percepito	€
data percezione importo (formato gg/mm/aaaa)	
<b>1 - Risorse umane</b> (dettagliare in ogni riga i costi a seconda della causale, per esempio: compensi/rimborsi spesa per 1) Allenatori € ...; 2) tecnici € ...; 3) personale € ...)	
	€
<b>2 - Spese di funzionamento</b> (dettagliare in ogni riga i costi a seconda della causale, per esempio: 1) spese di acqua € ...; 2) gas € ...; 3) elettricità € ...; 4) pulizia € ...; 5) materiale di cancelleria € ...; 6) spese per affitto delle sedi € ...; 7) spese per affitto dei campi € ...; 8) spese per il tesseramento degli atleti € ...; ecc € ...)	
	€
<b>3 - Acquisto beni e servizi</b> (dettagliare in ogni riga i costi a seconda della causale, per esempio: 1) acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche € ...; 2) acquisto beni immobili € ...; 3) prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente € ...; 4) assicurazione atleti € ...; 5) affitto locali per eventi € ...; ecc € ...)	
	€
<b>4. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale</b>	
	€
<b>5. Accantonamento</b> (è possibile accantonare in parte l'importo percepito, fermo restando che l'ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell'assemblea dei soci in cui viene deliberato l'accantonamento. Si fa presente, comunque, l'obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo).	
<b>Somme accantonate</b>	€

<b>TOTALE SPESE</b>	€

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica l'utilizzo del contributo percepito.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

#### NOTE

1. Il rendiconto deve essere compilato inserendo le righe di dettaglio, firmato ed inviato, completo della relazione illustrativa e della copia del documento del rappresentante legale tramite raccomandata A/R a:

Presidenza del Consiglio dei ministri  
Ufficio per lo sport  
Rendiconto 5 x mille  
Via della Ferratella in Laterano 51  
00184 – Roma

oppure in formato pdf all'indirizzo pec [ufficiospoort@pec.governo.it](mailto:ufficiospoort@pec.governo.it) specificando nell'oggetto della e-mail: "Rendicontazione 5 per mille anno ...".

2. Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'associazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

\_\_\_\_\_  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

#### ***Come compilare il rendiconto***

Nella tabella intitolata "Rendiconto delle spese sostenute" sono state inserite alcune voci di spesa con una breve esemplificazione del tipo di costi da ricondurvi:

- **risorse umane:** a questa voce corrispondono i costi sostenuti per il personale che, a titolo oneroso o gratuitamente, svolge attività in modo

continuativo presso l'ente (per esempio, la retribuzione per personale dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato; i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai volontari o da altro personale; i costi per l'assicurazione degli atleti; costi per il tesseramento). Nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare alla rendicontazione copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato;

- **costi di funzionamento:** a questa voce si riconducono sia le spese per la gestione della/e struttura/e dell'ente (per esempio, canone di locazione; canoni per la fornitura di acqua, gas e luce; canone di affitto del campo di gioco; spese per le pulizie) sia i costi per lo svolgimento delle attività (per esempio, le spese di cartoleria; le spese per la circolazione di autoveicoli/pulmini);

- **acquisto di beni e servizi:** a questa voce si riconducono le spese per l'acquisto di beni (per esempio, beni immobili; macchinari; apparecchiature informatiche) e servizi (per esempio, affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; compensi per prestazioni di lavoro occasionali);

- **altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale:** vi devono essere inseriti tutti quei costi che non possono essere ricompresi nelle voci precedenti (per esempio, in questa casella potrà essere indicata la spesa sostenuta dall'ente per realizzare progetti o programmi).

- **Accantonamento** (v. sopra).

Secondo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto, contenente la disciplina per la presentazione delle domande di ammissione all'assegnazione delle quote del "5 per mille dell'Irpef", non sarà possibile utilizzare la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota.

### ***Come pubblicizzare il rendiconto***

Nel caso in cui il contributo sia **di ammontare pari o superiore a 20.000 euro**, la relativa rendicontazione deve essere:

1. **trasmessa** - entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione - a mezzo mail, all'indirizzo di posta elettronica certificata [5xmille.ufficiospport@pec.governo.it](mailto:5xmille.ufficiospport@pec.governo.it) o a mezzo raccomandata postale A/R

al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma;

2. **pubblicata sul proprio sito web**, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa ma senza l'elenco dei giustificativi di spesa (ex [art. 16, comma 5](#), del D.P.C.M. 23.07.2020). L'obbligo riguarda solo gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro. Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport la comunicazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata [5xmille.ufficiospport@pec.governo.it](mailto:5xmille.ufficiospport@pec.governo.it) (si consiglia di indicare nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto ("Pubblicazione rendiconto cinque per mille") e l'anno finanziario di riferimento. Nel testo della PEC deve essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.

## **9.6 La rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in relazione ad attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**

40

Il Ministero della cultura ha pubblicato il 17/01/2023 le indicazioni [per la rendicontazione del contributo del 5xmille](#) con il [modulo di rendicontazione](#). È necessario predisporre anche la relazione descrittiva che dovrà esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi o i progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto e dovrà essere conservata con il rendiconto e i giustificativi di spesa, per almeno dieci anni presso la sede legale ed essere messi a disposizione del Ministero qualora ne faccia richiesta.

### **MINISTERO DELLA CULTURA**

**DIREZIONE GENERALE BILANCIO- SERV. II - RENDICONTAZIONE SOMME 5 PER MILLE**

<b>DENOMINAZIONE SOCIALE</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>	
<b>SEDE LEGALE</b>	



<b>INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA</b>		
<b>SCOPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE</b>		
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>		
<b>IMPORTO PERCEPITO</b>		
<b>DATA PERCEZIONE CONTRIBUTO</b>		

<b>DATI GENERALI</b>		<b>DATI FASE DEL PAGAMENTO</b>			
<b>DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SPESA A</b>	<b>IMPORTO SPESA B</b>	<b>TIPOLOGIA E DATA DI PAGAMENTO C</b>	<b>MODALITA' DI PAGAMENTO D</b>	<b>DOCUMENTO DI SPESA PERVENUTO E PAGATO PER LAVORI/ATTI VITA' SVOLTE (fattura, nota di debito etc.) E</b>	<b>ACCANTONAMENT O SOMME PROGETTO PLURIENNALE (indicare somma e progetto) F</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

Il Ministero ricorda alcuni principi fondamentali per la rendicontazione, ossia ogni spesa per essere ammissibile, deve essere:

- pertinente alle attività statutarie svolte dall'ente e coerente con le finalità dal medesimo perseguite in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. del 28 luglio 2016;
- effettiva: tutte le spese devono essere realmente pagate (con l'eccezione degli eventuali importi inseriti nella sezione "accantonamento");
- comprovabile: ogni singola spesa inserita nel rendiconto deve essere comprovata dal relativo giustificativo (es. fatture, buste paga, ricevute, ecc.), o da documenti contabili di valore probatorio equivalente inerenti alla specifica natura della spesa (es. copia dei bonifici);

- tracciabile: l'avvenuto pagamento di ciascuna spesa deve essere comprovato da documentazione idonea a garantirne la tracciabilità, pertanto i pagamenti effettuati attraverso bonifico, carta di debito/credito o assegno, dovranno essere accompagnati da contabili bancarie riconducibili all'ente e alla spesa sostenuta e, ove necessario, anche da copia dell'estratto conto cartaceo o elettronico. L'uso del contante è ammesso nei limiti previsti della normativa vigente;
- contabilizzata: la spesa, per essere ammissibile, deve aver dato luogo a adeguate registrazioni nella contabilità del soggetto beneficiario;
- legittima: la spesa deve essere conforme alla normativa in materia di cinque per mille dettata dal D.P.C.M. 28 luglio 2016. L'art. 16, comma 4, del D.P.C.M. 23 luglio 2020 non consente di utilizzare il contributo derivante dal cinque per mille per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille. Non potranno inoltre essere esposte nel rendiconto ed essere quindi riconosciute le uscite effettuate a titolo di investimenti finanziari; le somme in pagamento di multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative; le spese non costituenti esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione di crediti; le spese sostenute dopo la cessazione dell'attività istituzionale dell'ente (es. dopo la delibera di messa in liquidazione dell'ente stesso).

Anche in questo caso è prevista la facoltà di utilizzare le risorse per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, procedendo quindi ad [accantonamento](#), fermo restando l'obbligo di indicare nella relazione descrittiva le finalità dell'accantonamento e la destinazione specifica delle somme. È obbligatorio in tali casi spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendicontazione opportunamente compilato entro 12 mesi dall'utilizzo del contributo.

### ***Come rendere pubblica la rendicontazione***

Nel caso in cui il contributo sia di ammontare pari o superiore a 20.000 euro, la relativa [rendicontazione](#) deve essere:

1. trasmessa - entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione - a mezzo mail, all'indirizzo di posta elettronica certificata [mbac-dg-bi.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-bi.servizio2@mailcert.beniculturali.it). Oggetto della trasmissione sono il rendiconto compilato nel rispetto del modello predisposto dal Ministero, successivamente stampato, firmato dal legale rappresentante e corredato dalla relazione illustrativa e dalla copia del documento di identità del legale rappresentante. Ai fini del controllo amministrativo-contabile, per ciascuna

spesa riportata nel modulo di rendicontazione [dovranno altresì essere inviati i giustificativi di spesa](#) e i documenti comprovanti i relativi pagamenti;

2. pubblicata sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa ma senza l'elenco dei giustificativi di spesa (ex [art. 16, comma 5](#), del D.P.C.M. 23.07.2020). Entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata [mbac-dg-bi.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-bi.servizio2@mailcert.beniculturali.it), indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto ("Pubblicazione rendiconto cinque per mille") e l'anno finanziario di riferimento. Nel testo della PEC deve essere indicato il link della pagina web nel quale il rendiconto è stato pubblicato.

## **10. I controlli**

---

43

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può:

- richiedere agli enti che hanno trasmesso il rendiconto e la relazione illustrativa eventuale documentazione o informazioni aggiuntive;
- effettuare verifiche amministrativo-contabili anche presso le sedi degli enti beneficiari sulla base del rendiconto e relazione illustrativa trasmessa.

Se le spese inserite nel rendiconto risultano non ammissibili, l'amministrazione si riserva di consentire all'ente di integrare il rendiconto documentando eventuali ulteriori spese sostenute nel periodo di ammissibilità e opportunamente giustificate fino a concorrenza dell'importo non riconosciuto e comunque entro i limiti del contributo concesso.

## **11. Le sanzioni**

---

Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni; in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25%

del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla L. 689/1981, in quanto compatibile.

È invece previsto il recupero dei contributi erogati (ex art. 17 D.P.C.M. 23.07.2020) nei seguenti casi:

- erogazione delle somme determinata da dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- contributo erogato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione dello specifico divieto;
- mancata rendicontazione delle somme erogate;
- mancato invio del rendiconto e della relazione;
- mancato possesso, a seguito di controlli, dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- cessazione o mancato svolgimento dell'attività prima dell'erogazione delle somme;

previa contestazione da parte dell'Amministrazione competente in esito a un procedimento in contraddittorio e, conseguente trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria.

In caso di recupero il beneficiario, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, deve provvedere a riversare all'Erario l'ammontare indebitamente percepito, con rivalutazione Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, si procede al recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi.

## **12. La pubblicazione dei contributi da parte delle amministrazioni eroganti**

---

Ciascuna amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi.

### **13. La contabilizzazione del contributo del cinque per mille.**

---

Per quanto concerne infine la contabilizzazione dei **proventi derivanti dal 5 per mille** si rende necessario distinguere tra:

- a) risorse destinate dagli amministratori a specifici progetti: in questo caso le risorse saranno contabilizzate come le liberalità vincolate;
- b) risorse non destinate a specifici progetti: in questo caso dovranno essere contabilizzate nella voce A5 “Entrate del 5 per mille” del rendiconto gestionale. In quest’ultimo caso seguiranno, dunque, il medesimo trattamento previsto per la categoria “altre erogazioni liberali” rispettando, comunque, i principi generali di redazione del bilancio. Tali importi seguiranno il principio di competenza con iscrizione nel rendiconto gestionale dei soli proventi “utilizzati”, rinviando agli esercizi successivi, quali risconti passivi, le somme residue che ancora non hanno trovato una propria manifestazione economica